



COMUNE DI BARRAFRANCA

Libero Consorzio Comunale di Enna

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 40 DEL 26-10-2022

OGGETTO: Regolamento in materia di Accesso Documentale, Civico e Generalizzato. Approvazione

L'anno duemilaventidue addì ventisei del mese di ottobre alle ore 17:50 e seguenti si è riunita nel Palazzo Municipale, la Commissione Straordinaria, nominata ai sensi dell'art. 143 del TUEL con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2021, nelle persone di:

Dott. Leonardo La Vigna	presente
Dott.ssa Maria Salerno	presente
Dott. Carmelo La Paglia	presente

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Dott. Salvatore Pignatello**.

Proposta di deliberazione n. 45 del 26-10-2022 per la Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale.

Regolamento in materia di Accesso Documentale, Civico e Generalizzato.
Oggetto: Approvazione

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, contenente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 recante "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto l'articolo 7 (Regolamenti) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove è testualmente disposto: "Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni".

Visto l'articolo 22 della legge n. 241/1990 (Definizioni e principi in materia di accesso), che, al comma 2, testualmente dispone: "L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza".

Visto il capo 1-bis (Diritto di accesso a dati e documenti) del citato d.lgs. n. 33/2013 e, in particolare: l'articolo 5 (Accesso civico a dati e documenti), commi 1, 2 e 11: "1) L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 2) Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. 11) Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241; e l'articolo 5-bis (Esclusioni e limiti all'accesso civico) commi 2, 3 e 4: 2) L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. 3) Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla

legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990. 49 Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

Vista la deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione 28 dicembre 2016, n. 1309, recante "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013", pubblicata nella G.U. 10 gennaio 2016, n. 7;

Visto l'articolo 59 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che testualmente dispone: Art. 59 - Accesso ai documenti amministrativi e accesso civico 1) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. 1-bis) I presupposti, le modalità e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 recante: "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi",

Visto il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 recante: "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo";

Visto il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 13 della L.R. 30/2000, espresso dal Responsabile del I Settore funzionalmente competente;

Riscontrato che lo schema di Regolamento sottoposto rispetta i principi di legge

PROPONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. di approvare il nuovo "Regolamento in materia di Accesso Documentale, Civico e Generalizzato", composto di n. 32 articoli, che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di disporre che copia del Regolamento, a cura dell'ufficio segreteria, sarà consegnata ai responsabili di Settore e dei servizi interessati;
3. che del Regolamento sarà data notizia con apposita informativa pubblicata sul sito istituzionale del Comune;
4. di abrogare la Deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 30 marzo 1994: "Approvazione Regolamento per l'accesso del diritto dei cittadini di previsione e di chiedere copia dei provvedimenti dell'Amministrazione comunale";
5. di disporre la pubblicazione su amministrazione trasparente, sottosezione di primo livello disposizioni generali, fra i regolamenti comunali e sottosezione di primo livello altri contenuti – accesso civico, ai fini dell'esecuzione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Pareri allegati alla proposta di Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 45 del 26-10-2022 .

Oggetto: Regolamento in materia di Accesso Documentale, Civico e Generalizzato.
Approvazione

PARERI

I SETTORE. AFFARI GENERALI E FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. in ordine alla Reg. Tecnica I Settore e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere Favorevole.

Lì 26-10-2022 .

Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Crescimanna Giuseppina
(Sottoscritto con firma digitale)

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista ed esaminata la superiore proposta di deliberazione;

Acquisito ed allegato il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, espresso dal Responsabile del I Settore "Affari Generali";

con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione.

Successivamente, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, delibera di dichiarare il presente atto **immediatamente esecutivo**, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto

Dott. Leonardo La Vigna

Dott.ssa Maria Salerno

Dott. Carmelo La Paglia

Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Pignatello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, su conforme attestazione del messo comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal giorno _____ al giorno _____ per giorni consecutivi.

Barrafranca,

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Servizio

Carli Riccardo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione:

- è diventata esecutiva il _____ a mente dell'art. 12 comma 1 della L.R. n. 44/91;
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva a mente dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;

Barrafranca,

Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Pignatello